

Oggetto: Osservazione 1 ai sensi dell'art.25 della Legge Regionale N°12/2005 e successive modificazioni integrative e dell'art.3 della Legge Regionale 23 Giugno 1997, N°23 agli atti di adozione del Piano di Lottizzazione Nà3 delle aree di via dei Mille in Variante al P.R.G. Vigente- INIZIATIVA BRIANZA DUE S.R.L. Piano adottato con deliberazione di Consiglio Comunale N°61 del 05/11/2009

I sottoscritti, in qualità di rappresentanti il gruppo Impegno Civico, visti gli atti di del Piano di Lottizzazione N. 3 in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a), b) h) ed i) della L.R. n. 23/97 secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 104 comma w) della L.R. 12/2005 adottati dall'Amministrazione Comunale di Barzanò con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 5 novembre 2009, consultati gli stessi a seguito del deposito e della pubblicazione avvenuta in data 18 novembre 2009 ritengono di presentare osservazione nei termini di cui all'avviso comunale e ai sensi della L.R. n. 12/2005 e smi .



Zona boschiva: il Piano forestale della Provincia di Lecco prevede il rimboschimento e l'ARPA ha chiesto di mantenere almeno parzialmente l'area in condizioni di naturalità

VISTO

Che nelle nelle premesse della deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del Piano Attuativo in variante al PRG si richiama il Decreto di esclusione dalla procedura di VAS della variante al P.R.G. connessa al Piano di Lottizzazione n. 3 delle aree di Via dei Mille di proprietà della Iniziativa Brianza Due s.r.l.;

ESAMINATI

gli Atti ed i verbali della conferenza di verifica pubblicati che hanno portato alla emissione del Decreto di esclusione

EVIDENZIANO

quanto segue.

Il Piano attuativo non è accompagnato da Valutazione Ambientale Strategica avendo l'Amministrazione preliminarmente avviato la procedura di esclusione.

Il provvedimento di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica decretato dall'Autorità competente, individuata nella persona del Segretario Comunale che si avvale delle risultanze del "Documento di Sintesi" pubblicato anche nel sito internet del Comune di Barzanò, arriva alla escludibilità del P.A. in quanto lo stesso propone "una modesta variante al PRG e interessa una modesta superficie (35.000 mq.)"

Si ritiene il procedimento di verifica di esclusione non abbia considerato:

1. All'avvio delle procedure secondo le vigenti normative devono essere individuati dall'Amministrazione Comunale e conseguentemente designati gli organi che assumano il ruolo di autorità procedente e autorità competente per la VAS. Considerato che l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta e approva il piano o programma appare adeguato che sia stata individuata nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, è individuata: all'interno dell'Ente tra coloro che hanno compito di tutela e valorizzazione ambientale, che collabora con l'autorità procedente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva comunitaria e degli indirizzi di cui alla D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/351.

Considerato che appare quantomeno discutibile che sia proprio il segretario comunale a rivestire all'interno dell'Ente anche i compiti di tutela e valorizzazione ambientale (quando mai?), sia la legislazione nazionale che quella regionale, individuando nella

pubblica amministrazione la qualifica di autorità competente, ammettono che il referente sia individuato all'interno dell'Ente stesso.

2. Nella maggioranza dei casi le Amministrazioni pubbliche si sono avvalse di specifiche competenze individuate all'interno sulla base di incarichi ricoperti in materia o di curricula professionali. L'Amministrazione Comunale di Barzanò si è comunque avvalsa di un incarico esterno per la VAS ed è stato richiesto alla proprietà un Documento di Sintesi. La mancanza di specifica competenza, oltre al fatto di non avere diretti incarichi di tutela e valorizzazione ambientale, deve quantomeno trovare completa collaborazione con” i soggetti competenti in materia ambientale” che nell'ambito della conferenza di servizi o conferenza di verifica (per la redazione o di esclusione dalla VAS) sono stati individuati nei seguenti soggetti: Arpa Lombardia; Arpa Dipartimento Provinciale di Lecco; ASL della Provincia di Lecco Servizio Igiene e Sanità pubblica; Parco Agricolo della Valletta; Regione Lombardia Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici; Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici; Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

3. L'ARPA sin dal primo verbale della Conferenza di verifica per la Valutazione Ambientale Strategica e dal primo relativo parere ribadisce la necessità di sottoporre il Piano Attuativo a VAS. Anche nel parere finale dopo integrazioni prodotte ribadisce il concetto sulla opportunità di sottoporre l'intervento a VAS aggiungendo:



Area boschiva attuale

4. Elementi che hanno portato alla decretazione di esclusione VAS

- a. Progetto che non ha effetti significativi sull'ambiente in quanto avente superficie inferiore a 10.000. ettari. Non si cita però che i parcheggi previsti ad uso pubblico (n. 450 con riduzione di 15 posti auto citati in un verbale) per numero sono molto prossimi alla soglia dei 500 posti auto che avrebbe imposto non solo la competenza regionale ma anche una Verifica di Impatto Ambientale (Dlgs. 152 allegato IV .7.b)
- b. Effetti sui siti (Zone di Protezione Speciale e i Siti di Importanza Comunitaria): si nominano come riferimento due SIC (Valle Santa Croce e del Curone contenuti nell'omonimo Parco) ritenendoli comunque distanti oltre 1,5 km. Ci si dimentica del Parco Regionale Valle Lambro (Riserva naturale) che in sede di ampliamento interesserà anche il comune di Cassago Brianza ricompreso tra gli Enti territorialmente interessati. Parco Regionale della Valle del Lambro che era da interpellare anche come "Soggetto competente in materia ambientale"
- c. Dimensione dell'area: se è pur vero che la D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/351 definisca la verifica di esclusione per i P/P che determinano l'uso di piccole aree (senza peraltro fornire elementi di riferimento) considerare piccola un'area che dimensionalmente risulta essere pari all'1% della superficie dell'intero territorio comunale e che disciplina un'edificabilità pari a 53.000 mc. per destinazione polifunzionali pari al 50% di quanto globalmente consentito da PGT di comuni contermini ed ove sono previsti in funzione delle destinazioni quasi 450 posti auto ad uso pubblico per una superficie superiore a mq. 10.000 (che si sommano a quelli pertinenziali) appare una definizione quantomeno riduttiva.
- d. Analisi del "Documento di Sintesi": detto documento è stato richiesto alla proprietà (citasi il primo verbale della Conferenza di verifica) e non redatto dal consulente incaricato dall'Amministrazione comunale. Non è dato conoscere indicazioni, analisi o rapporti ambientali prodotte dal consulente.

Ciò porta ad alcune considerazioni:

- Difficilmente il proponente il P.A. sarebbe arrivato a diversa conclusione.
- Anche se protocollato in data fine febbraio 2009 il Documento di Sintesi avrebbe dovuto analizzare il **Piano di Indirizzio Forestale** adottato dalla Provincia di Lecco il 01/12/2008 e approvato pochi giorni dopo la consegna del soprammenzionato Documento di Sintesi. Il PIF individua sulle aree oggetto di PA la presenza di vegetazione naturale e le destina ad interventi per rimboschimenti e miglioramenti compensativi primari con specifiche

prescrizioni normative. **Di tutto ciò non è fatta menzione né sono indicati aspetti compensativi in altre zone comunali.**

- Trattandosi di area non edificata, che pur in conformità alle previsioni del vigente PRG, determina una trasformazione nell'uso dei suoli si ritiene riduttivo ai fini delle valutazioni ambientali considerare solo gli aspetti generati dalla Variante, che non potendo definire elementi sostanziali di variazione rispetto al vigente strumento urbanistico ne comporta non sostanziali mutamenti. Il Documento di Sintesi, per quanto concerne gli aspetti ambientali, dovevano essere valutati nel loro complesso e con riferimento all'attuale territorio consolidato. Fare valutazioni ed analisi esclusivamente riferite all'area e non al contesto porta ad "ipotizzare" (senza numeri o analisi a conferma) che l'incremento di traffico indotto dal progetto farà mantenere i livelli di rumore al di sotto dei limiti. Sulla base di quali dati considerato che sono previsti 450 posti auto di uso pubblico? Quali sono le ricadute in termini di inquinamento (PM10) derivate nelle ore di punta e di maggior utilizzo delle strutture commerciali; quali gli aspetti di mobilità e traffico che interesseranno l'abitato di S. Feriolo?

In ragione di quanto esposto i sottoscritti osservanti


CHIEDONO

L'integrale recepimento di quanto richiesto e indicato dall'ARPA al punto 6) nel parere del 24 giugno 2009 prot. 84745 e di cui al protocollo comunale n. 8022 del medesimo giorno. Sulla base di ciò chiedono altresì la revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 5 novembre 2009 di adozione del Piano di Lottizzazione n. 3 in quanto priva della Valutazione Ambientale Strategica, strumento fondamentale di valutazione degli effetti derivati all'Ambiente dalle trasformazioni indotte dal Piano Attuativo.


Si allegano estratti del Piano di Indirizzo Forestale debitamente ignorati dal Documento di Sintesi.

In fede

Barzanò 15-01-2010



Estratti dal piano di indirizzo forestale



Rimboschimenti e miglioramenti boschivi compensativi primari